

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1028-B

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI, BEVILACQUA, GABURRO, BRIGNONE,
PAGANO, D'ANDREA, BETTA, CORTIANA e TOGNI**

(V. Stampato n. 1028)

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
del Senato della Repubblica il 6 febbraio 2002*

(V. Stampato Camera n. 2301)

*modificato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 23 aprile 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 aprile 2002*

**Norme in materia di docenti di scuole e università straniere
operanti in Italia**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia

Art. 1.

1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricula, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme in materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia

Art. 1.

1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricula, **nonché i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4**, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.